

Convertito in legge il Decreto “Sviluppo””

8 Luglio 2011

Lo scorso 7 luglio l'Aula del Senato ha dato il via libera al disegno di legge di conversione del decreto legge 70/2011 cd. “Sviluppo””.

In attesa della pubblicazione della legge di conversione in Gazzetta Ufficiale, si segnala che sono state confermate quasi tutte le disposizioni di semplificazione e liberalizzazione delle costruzioni private (incentivi per la riqualificazione, mutamenti di destinazione d'uso ecc.).

Per quanto riguarda le opere di urbanizzazione a scomputo del contributo di costruzione, il Parlamento infatti ha ritenuto di non confermare la norma di cui all'art. 5, comma 2, lettera a), n. 2 che prevedeva nuovamente l'esecuzione diretta delle opere primarie da parte del titolare del permesso di costruire ricomprese in piani attuativi di iniziativa privata (nuovo comma 2 bis dell'art. 16 del Dpr 380/2001 “Testo Unico Edilizia”).

Allo stesso tempo però si evidenzia l'approvazione di un ordine del giorno con il quale il Governo si è impegnato ad adottare le opportune iniziative dirette a riproporre in uno dei prossimi provvedimenti legislativi una norma di contenuto analogo ai fini dell'esecuzione diretta delle opere di urbanizzazione primaria a scomputo.

Fra le novità inserite nel testo del decreto legge durante l'iter di conversione, si segnala la norma in tema di validità dei piani attuativi che integra il testo dell'art. 17 della Legge 1150/1942.

Essa prevede, una volta decorso il termine per l'esecuzione del piano e qualora il comune non provveda a presentare un nuovo piano per la parte rimasta inattuata, la possibilità di dare comunque attuazione a singoli comparti o sub comparti del piano attuativo.

I subcomparti sono approvati dal Consiglio comunale senza l'applicazione delle procedure di formazione dei piani attuativi e non costituiscono variante urbanistica (art. 5, comma 4 bis DL 70/2011).

Un'altra novità di rilievo introdotta durante l'iter di conversione riguarda il procedimento di autorizzazione paesaggistica, poichè è stata abrogata la norma di cui all'art. 146, comma 11 del D.Lgs. 42/2004 “Codice dei beni culturali”” nella parte in cui prevede che il provvedimento acquista efficacia decorsi trenta giorni dal suo rilascio.

In allegato l'ordine del giorno approvato dalla Camera dei Deputati sulle opere a scomputo

[3686-Allegato.pdf](#)[Apri](#)